



Università
degli Studi di
Messina



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE

“SVOLGIMENTO TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IN FARMACIA”

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina - Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato

E

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, con sede in Messina - Via C. Battisti n.180, Codice Fiscale n.80003110832 rappresentato dal Presidente Dott. Sergio Papisca, nato a Messina il 22/10/1958, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione.

Premesso

- che l'art.27 del D.P.R.382/80 prevede: *“I Rettori dell'Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta del Dipartimento di Scienze Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”*;
- che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art.6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di Consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 509/1999 (recepito dal D.M. 270/2004) prevede: *“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea...”*;
- che l'art.10, comma 5 lett. e) del D.M. 509/1999 (recepito dal D.M. 270/2004) prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *“attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordine, collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”*;
- che le Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (classe LM13) che hanno la durata naturale di 5 anni, contengono tra le attività formative del piano di studio un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;

- che il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche LM/13 della classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale e che il D.M.16.03.2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, il laureato della classe svolge ai sensi della direttiva 85/4327CEE, la professione di farmacista”* e *“in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di Cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”*;
- che l'art.5-bis del D.M.09.09.1957 *“Regolamento sugli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni”* prevede: *“Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”*;
- che la circolare Ministeriale n.570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (900ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere.

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze Chimiche , Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali , in quanto Dipartimento di riferimento nella gestione della didattica dei corsi di Studio a Ciclo Unico in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti alle Classi delle Lauree magistrali LM13 – Farmacia e Farmacia Industriale- si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata non inferiore a sei mesi (900ore) e non superiore a ventiquattro mesi, volto a fornire a studenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento sul tirocinio professionale approvato dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato sul Sito del Dipartimento CHIBIOFARM e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Articolo 2

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie aperte al pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore alle 6 ore giornaliere, o 36 ore settimanali.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di due alla volta.

Nella stessa farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso. Il tutor non può avere rapporti di parentela o di affinità sino al 3° grado con il tirocinante.

Articolo 3

Il titolare o direttore della farmacia, che aderisce alla convenzione, accoglie il tirocinante assumendo il ruolo di "tutor" ed è responsabile del tirocinio professionale svolto; per tale attività di "tutor" può essere nominato un delegato del titolare o direttore responsabile, a condizione che svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.

- Il tirocinante deve indossare il camice bianco di sua proprietà, con un cartellino identificativo che verrà fornito dall'Ordine professionale, da restituirsi al termine del tirocinio; nessuna dispensazione al pubblico dei medicinali deve avvenire in condizioni di autonomia e senza il controllo del "tutor".
- Il tirocinio deve essere svolto presso un'unica farmacia e può essere articolato in due frazioni temporali fermo restando la durata complessiva e dovrà essere completato nell'arco di non più di due anni accademici.

Articolo 4 (Finalità del tirocinio)

Il tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene:

- a) alla conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- b) alla prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale;
- c) all'informazione e all'educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
- d) alle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- e) ai prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
- f) alla gestione imprenditoriale della farmacia e agli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- g) all'impiego eventuale dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali;
- h) all'Ordine professionale e alla deontologia;
- i) alla pratica di preparazione galenica.

Articolo 5 (Domanda di tirocinio)

La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria Studenti – Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina almeno un mese prima della data di inizio prevista. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio, che dovrà essere sottoscritta congiuntamente dallo studente tirocinante e dal titolare della farmacia ospitante.

Il titolare o direttore della farmacia che accoglie il tirocinante comunica per iscritto all'Ordine dei Farmacisti ed alla Segreteria Studenti – Area Medica 2, la data di inizio e la presunta data di fine dell'attività di tirocinio, dichiarando che avrà cura dell'effettivo e corretto svolgimento del tirocinio.

Presso la Segreteria Studenti sarà istituito un registro generale dei tirocini per l'annotazione degli estremi di cui al precedente comma, riguardante i dati di ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le suddette farmacie.

Ove si rendesse necessario procedere all'eventuale spostamento dell'attività di tirocinio presso altra farmacia, qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto dal tirocinante alla Segreteria Studenti – Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina per l'annotazione nel suddetto registro.

Articolo 6 (Libretto di frequenza)

Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso Segreteria Studenti – Area Medica 2 il libretto di frequenza, che va compilato e firmato giornalmente con la descrizione dell'attività svolta.

Il libretto deve essere controfirmato giornalmente dal referente della farmacia (tutor) che dovrà inoltre, al termine del periodo di tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo.

L'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente, considerato quanto contenuto nel libretto di frequenza,

attesta sullo stesso la validità del tirocinio effettuato.

Lo studente, quindi, trasmette il libretto di frequenza, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, alla Segreteria Studenti – Area Medica 2 dell'Università degli Studi di Messina in tempo utile a consentirgli di poter sostenere l'esame di Laurea o Laurea Magistrale.

Articolo 7 (Obblighi Assicurativi e formazione)

L'Università degli Studi di Messina assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- FORMAZIONE GENERALE: erogazione a carico dell'Università degli Studi di Messina;
- FORMAZIONE SPECIFICA: erogazione a carico della Farmacia che ospita lo studente per la durata di svolgimento del tirocinio.

La "informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 risulta a carico della Farmacia ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

- a) all'organizzazione del S. S. P. aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- b) al rischio intrinseco aziendale.

In caso di emergenze sanitarie e/o Epidemologiche, l'Università degli Studi di Messina si impegna a adottare misure adeguate alla tutela della salute dei tirocinanti.

Articolo 8 (Durata e termini di recesso)

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, attraverso comunicazione scritta ed inviata a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento.

Articolo 9 (Trattamento dei dati)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE)2016/679.

Articolo10
(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i., e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa delle parti e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico dell'Università degli Studi di Messina Giusta Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo11
(Foro Competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Articolo 12
(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

per l'Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina
IL PRESIDENTE
(Dott. Sergio Papisca)